



# CITTÀ DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

---

via Cappuccini, 113 – Tel. 0803942014 pec: pm.uffici-notifiche@comune.giovinazzo.ba.it - pl.uffici-notifiche@pec.comune.giovinazzo.ba.it

---

ORDINANZA N. 12 DEL 26.03.2025

OGGETTO: PROSECUZIONE TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

IL SINDACO

nella sua qualità di autorità sanitaria

**Premesso che** con propria ordinanza n. 9 del 12.03.2025, per tutte le motivazioni ivi richiamate, è stato disposto l'immediato ricovero di [omissis]<sup>1</sup>, presso il Servizio diagnosi e cura dell'ospedale Policlinico di Bari, per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio;

**Preso atto** che la suddetta ordinanza è stata convalidata in data 14/03/2025 da parte del Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Bari, R.G. nr. 1397/2025;

**Richiamata**, altresì, la successiva propria ordinanza n. 10 del 19.03.2025, a termini della quale, stante la richiesta prot. comunale al n. 7197/2025 di prosecuzione di T.S.O. nei confronti del suddetto paziente, è stata disposta *la prosecuzione del ricovero presso il Servizio diagnosi e cura dell'ospedale Policlinico di Bari, per ulteriori n. 7 giorni a partire dal 19.03.2025, del paziente [...], per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.*";

**Preso atto** che la suddetta ordinanza n. 10/2025 è stata convalidata in data 19/03/2025 da parte del Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Bari, R.G. nr. 1397/2025;

**Dato atto che**, con successiva nota (prot. AOU Policlinico di Bari n. 23422/25 del 25.03.2025) assunta al prot. comunale al n. 8271/2025, è stata formulata ulteriore richiesta di prosecuzione di T.S.O. nei confronti del suddetto paziente per giorni 7 a partire dal 26.03.2025, stante la seguente diagnosi di [omissis], ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Preso atto** che dalla stessa relazione risultano esserci i presupposti di cui all'art. 35 della suddetta legge;

**Visto** il provvedimento regionale con il quale, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono stati individuati gli ospedali generali nei quali sono stati istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura;

**Ritenuta** pertanto sufficientemente documentata la proposta e di dovere conseguentemente disporre la prosecuzione del ricovero ospedaliero del paziente, sopra generalizzato, per ulteriori n. 7 giorni a partire dal 26.03.2025;

**Vista** la legge 13 maggio 1978, n. 180;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Visto** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

**ORDINA**

la prosecuzione del ricovero presso il Servizio diagnosi e cura dell'ospedale Policlinico di Bari, per ulteriori n. 7 giorni a partire dal 26.03.2025, di [omissis], per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

---

<sup>1</sup> Dati non pubblicati con riguardo al trattamento dei dati personali fissato dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia: Art. 1, par. 4, dir. 2003/98/CE, come modificato dall'art. 1, par. 1, lett. c), dir. 2013/37/UE; cfr. art. 4, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/2006.



# CITTÀ DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

---

## DISPONE

- che ai sensi dell'art. 33 della legge n. 833/1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento;
- che del ricovero sia data comunicazione al Comune di residenza del paziente;
- che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla proposta medica convalidata e richiamata in premessa, venga immediatamente notificata al Sig. Giudice Tutelare competente presso il Tribunale di Bari.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che, contro la presente ordinanza è proponibile, da parte dell'interessato e di chiunque ne abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale Puglia.

La Polizia Locale è incaricata della esecuzione della presente Ordinanza. Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 è il Comandante della Polizia Locale presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti al procedimento in parola.

IL SINDACO  
*Michele Sollecito*